

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/612 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>1. Articolo in tessuto (cotone) a forma di torre, retto da un telaio metallico, da collocare accanto a un letto a castello, in corrispondenza di una delle aperture, al quale va fissato per mezzo di viti. Non è autoportante e non può essere spostato.</p> <p>L'articolo presenta aperture che somigliano a porte o finestre ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	6304 92 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00.</p> <p>L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché non può essere spostato e non è una tenda da gioco [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9503, lettera D), primo paragrafo, punto xxiii]. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (instabilità, struttura, finestre alte, necessità di fissaggio mediante viti), l'articolo ha funzioni decorative e non è destinato ad essere utilizzato come giocattolo. È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503.</p> <p>Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304).</p> <p>Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404, di cotone, diverso da quelli a maglia.</p>
<p>2. Articolo in tessuto (cotone) destinato ad essere appeso a un letto a castello in modo da raggiungere il pavimento e creare uno spazio coperto sotto al letto.</p> <p>Esso presenta un'apertura verticale o a forma di porta ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	6304 92 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00.</p> <p>L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché copre lo spazio sotto il letto [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9503, lettera D), primo paragrafo].</p> <p>È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503.</p> <p>Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304).</p> <p>Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404, di cotone, diverso da quelli a maglia.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

